

#### ***4.8 Concorso di persone nella consumazione degli illeciti***

In materia di concorso rilevano, nell'ambito della procedura di volontaria collaborazione, due sole disposizioni: quelle dell'art. 5-*quinquies*, co. 9, D.L. 167/1990 e quelle dell'art. 1, co. 5, L. 186/2014.

Le prime, riferite ai cd. soggetti collegati, sono state già diffusamente considerate in precedenza, pertanto si rinvia ai paragrafi dove sono state espressamente esaminate, ricordando le non poche riserve che l'interpretazione di esse comporta<sup>104</sup>. Le seconde sono quelle dell'art. 1, co. 5, L. 186/2014, che stabiliscono: «5. *L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati*».

La formulazione della norma è palesemente errata perché il primo comma dell'art. 5-*quinquies*, composto dalle lettere a) e b), prevede soltanto esclusioni e nessuna riduzione. La parola riduzione è semplicemente un refuso, dovuto alla circostanza che la versione originaria della disciplina della collaborazione volontaria, contenuta nell'art. 1, D.L. 4/2014 prevedeva infatti, come già riferito, la riduzione «*fino alla metà*» delle pene «*previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*».

---

104 Cfr. retro 1.2.1, *Soggetti collegati* e 4.5.5 *Riduzioni delle sanzioni applicabili nei confronti dei cd. «soggetti collegati»*.